



ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 7.1

"SOSTEGNO PER LA STESURA E L'AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI SITUATI NELLE ZONE RURALI E DEI SERVIZI COMUNALI DI BASE, NONCHÉ DI PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI N2000 E DI ALTRE ZONE AD ALTO VALORE NATURALISTICO"

2016

INDICE

1. Definizioni.....	4
2. Finalità e Risorse	5
2.1 Finalità e obiettivi	5
2.2 Dotazione finanziaria e forma del sostegno.....	6
3. Requisiti di ammissibilità	7
3.1 Beneficiari	7
3.2 Condizioni di accesso	7
4. Interventi finanziabili, spese ammissibili durata e termini di presentazione del progetto	8
4.1 Interventi finanziabili	8
4.1.1 Associazione Temporanea di Scopo.....	8
4.2 Spese ammissibili	10
4.3 Durata e termini di realizzazione del progetto e fasi del procedimento.....	10
4.3.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	10
4.3.2 Termine finale ed eventuale richiesta di proroga	10
5. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	11
5.1 Credenziali di accesso al sistema informativo	11
5.2 Modalità di presentazione della domanda	11
5.2.1 Domanda di aiuto: termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione.....	11
5.2.1.1 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	12
6. Valutazione e istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto	13
6.1 Criteri di selezione	13
6.2 Formazione della graduatoria	14
6.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziabili	14
6.4 Modalità di istruttoria di ammissibilità.....	14
7. Realizzazione dei progetti	15
7.1 Atto di assegnazione dei contributi	15
7.1.1 Impegni del beneficiario	15
7.2 Modifiche dei progetti	16
7.3 Stato di avanzamento lavori (SAL): domanda, istruttoria e pagamento	16
8. Erogazione e rendicontazione	16
8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	16

8.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	16
8.3	Richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di pagamento finale e relativa istruttoria.....	17
8.4	Istruttoria della domanda di pagamento a saldo.....	17
9.	Fasi del procedimento	18
10.	Verifiche, controlli e revoche	19
10.1	Verifica finale dei progetti	19
10.2	Rinuncia	19
10.3	Controlli e ispezioni	19
10.4	Revoche o riduzioni del contributo	19
10.5	Sanzioni	19
11.	Disposizioni finali	19
11.1	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	19
11.2	Responsabile del procedimento.....	19
11.3	Disposizioni finali.....	19

1. Definizioni

Ai fini del presente atto e così come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 588 del 21/06/2012, relativa alle disposizioni specifiche della sottomisura 7.1, si intende per:

Misura/sottomisura	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013).
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta alle autorità competenti per ottenere il pagamento.
Autorità di Gestione	Regione Toscana – Giunta Regionale, Direzione Generale "Agricoltura e sviluppo rurale"
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Siti Natura 2000	<p>(SIC) Sito di Importanza Comunitaria (definizione ai sensi dell'art1 let.k della Direttiva Habitat): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.</p> <p>(ZSC) Zona Speciale di Conservazione (definizione ai sensi dell'art.1 let.I della Direttiva Habitat) : un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.</p> <p>(ZPS) Zona di Protezione Speciale– (definizione ai sensi dell'art.4 della Direttiva Uccelli): i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'Al. I nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.</p>
Piano di gestione	L'art.6 della Direttiva Habitat prevede che ..."gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo. Il piano di gestione si configura pertanto come strumento non sempre necessario per la gestione del sito Natura 2000 ed i suoi contenuti sono stati definiti dalle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare del 3/09/2002 e del "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" redatto dal medesimo Ministero.Tali contenuti sono riportati sinteticamente nell'Allegato B alla presente scheda di misura.
Aree protette	Le Aree protette presenti nel territorio regionale sono costituite da: <ul style="list-style-type: none">- parchi e riserve regionali ai sensi della LR 30/2015;- aree protette terrestri (le aree protette marine non possono essere finanziate dalla sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020) istituite sul territorio

	regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Strumenti di tutela e gestione delle Aree protette	<p>Piano integrato per il Parco Regionale: il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della L. 394/1991 (Art. 27, c. 1, LR. 30/2015)</p> <p>Regolamento della Riserva Naturale e del Parco regionale: nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) di cui all'art. 12 della L.R. 30/2015, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva. (Art. 49, c.1, LR 30/2015). Il regolamento del parco regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nel rispetto del piano integrato (Art. 30, c.1 LR 30/2015).</p> <p>Piano del Parco Nazionale: è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e ne disciplina il territorio ai sensi dell'articolo 12, della L. 394/1991.</p> <p>Piani di gestione e Regolamenti delle Aree protette nazionali: sono gli strumenti disciplinati dagli art.11 e 17 della L. 394/1991.</p>

2. Finalità e Risorse

2.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura "7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" di cui alla lettera a), comma 1 dell'Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 (**di seguito "PSR"**), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 (**di seguito "Disposizioni Comuni"**) e le "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 7.1" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 21/06/2016.

La sottomisura 7.1 prevede un contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ammissibili, per la redazione (compreso il completamento) e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000, in attuazione dell'art. 6 della direttiva Habitat (intervento A della sottomisura 7.1), nonché la redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione delle Aree protette istituite ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento (intervento B della sottomisura 7.1). L'intervento A e B sono dettagliati nel successivo paragrafo 4.1 "Interventi finanziabili".

Così come previsto dalla suddetta delibera di Giunta regionale n. 588 del 21/06/2016 relativa alle disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020, per "completamento" di un singolo piano di gestione si intende il caso in cui un sito Natura 2000 risulta avere un piano di gestione valido solo per una porzione di superficie del sito stesso. Questo si verifica nei due casi seguenti:

1) in seguito all'attuazione della legge regionale n. 22 del 3 marzo 2015 sul riordino delle funzioni provinciali, un sito Natura 2000 ha un unico ente gestore, ma risulta comunque avere un piano di gestione parziale in quanto approvato da uno dei precedenti soggetti gestori del sito, nel periodo antecedente l'entrata in vigore della suddetta LR 22/2015;

2) un sito Natura 2000 risulta avere attualmente (anche dopo l'entrata in vigore della LR 22/2015) più soggetti gestori, dove, ad esempio, uno solo dei quali, ha già provveduto ad approvare un piano di gestione per il territorio di competenza e gli altri no. Si verifica quindi la presenza di un piano di gestione del medesimo sito Natura 2000, parziale.

In entrambi i casi si rende necessario redigere il piano di gestione del sito Natura 2000 per la porzione di territorio mancante, a "completamento" di quello già esistente.

Laddove un singolo sito Natura 2000 presenta più enti gestori, competenti per porzioni diverse della superficie del suddetto sito, oltre a presentarsi la possibilità di un completamento del piano di gestione del sito Natura 2000 come sopra riportato, si può verificare anche il caso della prima redazione del piano di gestione stesso o del suo aggiornamento. In tutti questi casi, per accedere al contributo della sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 di cui al presente bando, gli enti gestori, singolarmente beneficiari della sottomisura 7.1, devono costituire un'Associazione Temporanea di scopo per giungere alla redazione/completamento/aggiornamento di un unico piano di gestione del sito in questione.

Per "aggiornamento" dei piani di gestione si intende la revisione dei medesimi piani che hanno concluso l'iter di approvazione ma che necessitano di un'attualizzazione a seguito di modifiche del contesto di riferimento. L'aggiornamento di piani di gestione o di strumenti di tutela e gestione delle aree protette non è ammesso al sostegno della sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 se la data di approvazione, o in mancanza di questa la data di adozione, è successiva al 1 gennaio 2010.

La redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione delle Aree protette istituite ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento si riferisce a due tipologie di interventi di cui al successivo paragrafo 4.1 "Interventi finanziabili":

- Intervento A.4 qualora tali strumenti abbiano valenza anche di piano di gestione dei siti Natura 2000;
- Intervento B, così come indicato nella scheda della sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020, nei casi in cui tali strumenti non abbiano valenza di piani di gestione.

2.2 Dotazione finanziaria e forma del sostegno

Il sostegno è previsto per un totale di Euro 1.800.000,00 salvo integrazioni disposte dalla Giunta Regionale nel periodo di vigenza della graduatoria.

Il sostegno finanziario è concesso in forma di contributo in conto capitale e riconosciuto nella misura del 100% dei costi ammissibili, sostenuti e rendicontati.

La forma di aiuto riconosciuta consiste in pagamenti assegnati e corrisposti per gli interventi di cui al successivo paragrafo 4.1 "Interventi finanziabili", secondo le seguenti modalità:

- a) uno Stato di avanzamento lavori (SAL) alla realizzazione e consegna:
 - per gli interventi A.1, A.2, A.3, consegna di quanto previsto dalla FASE 1 dell'allegato "2" al presente atto;
 - per l'intervento A.4 e B, consegna di quanto previsto dalla Fase 1 dell'Allegato "3".

La domanda di pagamento del SAL, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto, a fronte della realizzazione e rendicontazione di:

- per l'intervento A.1, A.2 e A.3: della "Fase 1" dell'allegato "2" al presente atto;
- per gli interventi A.4 e B: del quadro conoscitivo dello strumento di pianificazione di cui alla Fase 1 dell'allegato "3" al presente atto.

Il SAL viene erogato dietro presentazione da parte del beneficiario (ente pubblico) di un proprio atto di garanzia a favore di ARTEA emesso dal soggetto competente secondo l'ordinamento dell'ente, pari al 100% dell'importo richiesto, esclusivamente per progetti ammessi a contributo con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni o per importi di contributo assegnato superiori a Euro 50.000. Con tale atto il beneficiario si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Lo stato di avanzamento può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa minima non inferiore al 15% del contributo concesso e potrà raggiungere al massimo il 50% dello stesso contributo totale concesso.

La domanda di pagamento del SAL deve essere presentata al soggetto competente almeno 120 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento finale.

L'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di SAL viene effettuata dal Settore competente della Giunta regionale entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento finale.

- b) Saldo finale: a seguito di conclusione degli interventi e accertamento finale con esito positivo delle attività svolte e delle spese sostenute e rendicontate.

Per la sottomisura 7.1 non è applicabile l'anticipo.

Le liquidazioni degli importi di cui sopra sono effettuate al beneficiario a seguito della procedura istruttoria realizzata dal Settore competente della Giunta regionale.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno gli enti gestori di aree protette e dei siti Natura 2000 tra i quali anche la Regione Toscana, in seguito all'attuazione della legge regionale n. 22 del 3 marzo 2015 sul riordino delle funzioni provinciali. Tra le suddette funzioni è compresa la gestione dei siti Natura 2000 che dal 1 gennaio 2016 è rientrata dalle province, in capo alla Regione Toscana.

I beneficiari sono quelli previsti nella scheda della sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 di cui alla versione relativa alla modifica della DGR 629 del 27/06/2016, notificata alla Commissione Europea il 1 luglio 2016 e sono tutti enti pubblici.

3.2 Condizioni di accesso

I beneficiari di cui al precedente paragrafo, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, devono dichiarare di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. I beneficiari che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottengano la concessione/assegnazione di un altro contributo sullo stesso intervento, prima dell'assegnazione del contributo a valere sul PSR, devono comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I beneficiari devono inoltre garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo, 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

I beneficiari devono garantire il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori i beneficiari dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società "in-house", con le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 relativa alle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento". In particolare nel caso degli "in house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi.

In caso di "completamento" di un piano di gestione di un sito Natura 2000, i beneficiari devono costituire un'Associazione Temporanea di Scopo per il corretto raggiungimento dell'obiettivo previsti dall'intervento.

Il beneficiario alla presentazione della domanda di aiuto deve dichiarare di essere consapevole che il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

4. Interventi finanziabili, spese ammissibili durata e termini di presentazione del progetto

4.1 Interventi finanziabili

Così come previsto dalla sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 e dalla delibera di Giunta regionale n. 588 del 21/06/2016 le tipologie di attività finanziabili e le condizioni relative sono:

a. Intervento A: la redazione (compreso il completamento/aggiornamento) dei piani di gestione per i siti NATURA 2000 di cui all'elenco allegato "1" al presente atto. I siti Natura 2000 elencati nell'allegato "1", sono quelli per i quali è prevista la redazione del piano di gestione nel rispetto della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), del DPR 357/97 e della L.R. 30/2015.

Con l'intervento A si prevede in particolare, per lo stesso sito Natura 2000, l'adesione a uno solo dei seguenti punti:

- Intervento A.1: redazione di piani di gestione previsti per i siti Natura 2000;
- Intervento A.2: completamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000;
- Intervento A.3.: aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000;
- Intervento A.4: redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione delle Aree protette ove questi possano avere anche valenza di piani di gestione dei siti Natura 2000, nei casi in cui gli enti gestori dei siti Natura 2000 abbiano a disposizione altri strumenti per la tutela e gestione di tali siti. Questo intervento non è cumulabile con il successivo intervento B.

b. Intervento B: redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione per le Aree protette ritenuti necessari per garantire un'adeguata pianificazione, regolamentazione e programmazione in dette aree quando questi strumenti non possono avere valenza di piano di gestione del siti Natura 2000 (intervento non cumulabile con l'intervento A.4).

Nel caso in cui l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 coincida con l'aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione delle Aree protette di cui all'intervento B, è ammesso uno solo degli interventi previsti: o l'intervento A.4 o l'intervento B. Per lo stesso motivo gli interventi A.1, A.2 e A.3 non sono cumulabili con l'intervento A.4.

Gli interventi A.1, A.2, A.3 e B sono invece tra loro cumulabili solo se gli interventi A riguardano siti Natura 2000 diversi tra loro.

Ogni singolo piano di gestione dovrà essere redatto sulla base dell'allegato "2" al presente atto, predisposto sulla base dei contenuti e dei criteri stabiliti dalle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare del 3/09/2002 e del "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" redatto dal medesimo Ministero.

Gli strumenti di tutela e gestione delle Aree protette (intervento A.4 e B) dovranno essere redatti sulla base dell'allegato "3" al presente atto, redatto sulla base dei contenuti e dei criteri stabiliti dalla L.R. 30/2015 o dalla L.394/91.

Nel caso di un sito Natura 2000 dell'allegato 1 al presente atto abbia più enti gestori, per poter accedere al contributo dell'intervento A (A.1, A2, A3 e A4), i beneficiari devono costituirsi, pena l'inammissibilità, in un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con le modalità riportate nel successivo paragrafo 4.1.1 e presentare come ATS, alla Regione Toscana, Settore competente della Giunta regionale, una proposta di progetto per la realizzazione del completamento suddetto.

Non è ammissibile l'aggiornamento dei piani di gestione forestale.

4.1.1 Associazione Temporanea di Scopo

Nel caso in cui un sito Natura 2000 abbia più enti gestori, per poter accedere al contributo dell'intervento A (A.1, A2, A3 e A4), devono costituirsi in una Associazione temporanea di scopo (ATS) con le modalità di seguito riportate, pena l'inammissibilità della domanda di aiuto per il sito per il quale viene presentata.

In fase di domanda di aiuto i soggetti interessati devono allegare alla domanda di aiuto stessa, l' accordo preliminare trasmesso alla Regione, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, con il quale si impegnano a costituire regolare ATS in caso di assegnazione del contributo richiesto. La domanda di aiuto così come la domanda di pagamento, vengono presentate sul sistema ARTEA da ogni singolo beneficiario per la parte di intervento stabilito e sottoscritto da ognuno di essi nell'accordo preliminare di ATS. Dall'atto di assegnazione i singoli beneficiari componenti l'ATS procedono al perfezionamento della domanda di aiuto presentata entro 20 giorni dall'atto di assegnazione, allegando sul sistema ARTEA l'atto regolarmente stipulato tra le parti dell'ATS, pena la decadenza dall'intero contributo assegnato.

L'accordo preliminare e l'atto di costituzione dell'ATS, sottoscritti da tutti i soggetti partecipanti, devono contenere gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto, in particolare i seguenti elementi:

- a) indicazione degli scopi e finalità (pertinenti con quelli previsti nel bando della sottomisura 7.1);
- b) indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'atto in qualità di partecipanti;
- c) indicazione del Capofila dell'ATS e affidamento dei compiti previsti dal bando tra i partecipanti;
- d) durata dell'ATS che non deve essere inferiore agli anni indicati in domanda di aiuto per la realizzazione del progetto più 180 giorni (eventuale proroga). La durata decorre dalla data di decorrenza dell'ATS stessa (tale data deve essere posteriore a quella di sottoscrizione dell'accordo preliminare);
- e) responsabilità reciproche delle parti comprendenti i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori dell'ATS in relazione agli impegni assunti con l'assegnazione del contributo;
- f) impegno di ciascun partecipante all'ATS a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
- g) penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi di cui alla lettera precedente.

Non sono ammesse sostituzioni di partecipanti.

La proposta di progetto dell'ATS dovrà essere presentata direttamente alla Regione Toscana, Settore "Consulenza, formazione e innovazione" della Giunta regionale, all'indirizzo PEC "regionetoscana@postacert.toscana.it", a cura del capofila dell'ATS e ogni singolo beneficiario dell'ATS stesso (capofila compreso) devono contestualmente, presentare le proprie singole domande di aiuto sul sistema Artea, relative agli interventi di propria competenza nell'ambito dell'ATS, con le modalità indicate al successivo paragrafo "5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto" del presente bando. L'ammissibilità della proposta di progetto dell'ATS viene valutata da un'apposita commissione di valutazione, nominata dal direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis) della L.R. 1/2009. Solo in caso di parere positivo da parte della suddetta commissione i singoli beneficiari componenti l'ATS potranno accedere al sostegno finanziario richiesto sulla sottomisura 7.1 per tale progetto. Il Settore competente della Giunta regionale comunica con lettera l'esito della commissione di valutazione al capofila dell'ATS e ad Artea al fine della predisposizione e approvazione della graduatoria.

La regolare costituzione dell'ATS dovrà essere formalizzata e comprovata sul sistema ARTEA dopo l'atto di concessione approvato ed entro i termini stabiliti dal successivo paragrafo 5.2.1 "Domanda di aiuto: termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione", pena la revoca del contributo assegnato.

Il risultato finale deve essere presentato dal capofila dell'ATS al Settore competente della Giunta regionale come sopra indicato e deve essere unico per tutti i componenti dell'ATS. Tale risultato finale deve essere sottoscritto da tutti i componenti dell'ATS stessa e presentato alla Regione Toscana, solo dal capofila.

Contestualmente ogni singolo beneficiario componente dell'ATS, procede alla presentazione sul sistema ARTEA, delle singole domande di pagamento con relative rendicontazioni finali delle spese realmente sostenute e liquidate.

I risultati finali presentati dall'ATS alla Regione Toscana sono valutati da un'apposita commissione di valutazione finale al fine di verificarne la corrispondenza agli scopi e finalità previsti nell'accordo di ATS. Solo in seguito a parere positivo della stessa e ad esito positivo dell'istruttoria prevista per le domande di pagamento, si potrà procedere alla liquidazione degli importi assegnati ad ogni singolo beneficiario componente dell'ATS.

In caso di necessità di proroga dei termini di presentazione della domanda di pagamento da parte di anche uno solo dei beneficiari componenti l'ATS, il capofila comunica al solo scopo informativo, alla Regione Toscana, all'indirizzo sopra indicato, la necessità di proroga dei termini di presentazione delle domande di pagamento di ogni singolo beneficiario e quindi dei risultati finali del progetto dell'ATS. Questo perché la richiesta di proroga da parte di un singolo beneficiario componente l'ATS riguarda tutti i beneficiari dell'ATS stessa in quanto ne determina il termine ultimo di presentazione del risultato finale del progetto dell'ATS che, si sottolinea, deve essere unico e sottoscritto da ogni singolo beneficiario componente l'ATS stessa e allegato

alla domanda di pagamento finale, insieme alla rendicontazione delle spese. La suddetta comunicazione del capofila non sostituisce in nessun modo la singola richiesta di proroga che deve essere presentata da tutti i singoli beneficiari componenti l'ATS per non incorrere nelle penalità previste dalle suddette Disposizioni comuni (Decreto del Dir. di Artea n. 63/2016) per i ritardi di presentazione della domanda di pagamento.

Alla comunicazione di necessità di una proroga dei termini di presentazione dei risultati finali alla Regione Toscana, il capofila allega le motivazioni e la documentazione richiesta dal successivo paragrafo 4.3.2 "Termine finale ed eventuale richiesta di proroga" necessari per la presentazione sul sistema Artea della richiesta di proroga da parte di ogni singolo beneficiario.

4.2 Spese ammissibili

Ferme restando le disposizioni generali previste dal documento sulle Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento del PSR 2014/2020 di cui al Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 giugno 2016 anche in materia di spese non ammissibili, ed in particolare per quanto è previsto al paragrafo 19.3.9. "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici", sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, per entrambe le tipologie di intervento A (A1, A2, A3 e A4) e B previste dalla sottomisura:

- le spese sostenute per indagini preliminari e sopralluoghi finalizzati alla definizione/implementazione e predisposizione degli elaborati (di carattere conoscitivo, progettuale e gestionale) dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e degli strumenti di pianificazione delle aree protette, in particolare:
 - o servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni finalizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche);
 - o elaborazione e produzione di: dati, testi normativi e/o tecnico-scientifici, cartografie;
- spese generali come previste dal paragrafo "14.3.13. Spese generali" della suddetta DGR 518/2016, fino ad un massimo del 10% del totale rendicontato;
- IVA e altre imposte e tasse: in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Le modalità di effettuazione delle spese devono essere conformi a quanto previsto nel suddetto documento sulle Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento del PSR 2014/2020 di cui al Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 giugno 2016, vigente al momento dell'esame della rendicontazione presentata, se più favorevole per il beneficiario.

4.3 Durata e termini di realizzazione del progetto e fasi del procedimento

4.3.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto sul sistema ARTEA.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività.

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato attraverso la presentazione di documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi) nei quali risulti la data di stipula.

4.3.2 Termine finale ed eventuale richiesta di proroga

I progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021 salvo proroghe richieste e concesse. E' possibile concedere una proroga del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi. Il termine finale è stabilito dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, sul sistema ARTEA, comprensiva di rendicontazione finale e dei risultati finali del progetto.

Essendo i beneficiari della sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 solo enti pubblici, qualora questi siano sottoposti a vincoli di spesa derivanti dall'applicazione nazionale del così detto Patto di stabilità e crescita (PSC) di cui al Trattato di Amsterdam dell'Unione Europea oppure siano sottoposti comunque a vincoli di bilancio, la proroga di cui sopra può essere concessa anche oltre i termini sopra stabiliti, per il periodo strettamente necessario ad effettuare i pagamenti nei tempi consentiti dal vincolo suddetto, tenuto conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione del progetto e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3).

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

In caso di ATS la richiesta di proroga deve essere anche comunicata dal capofila, alla Regione Toscana, Settore competente della Giunta regionale come indicato nel precedente paragrafo 4.1.1 "Associazione temporanea di scopo".

L'istruttoria della domanda di proroga viene realizzata dal Settore competente della Giunta regionale e entro 10 giorni dalla presentazione di proroga.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Le domande di aiuto, SAL e pagamento devono essere presentate sempre sul sistema Artea e le credenziali necessarie per accedere al suddetto sistema informativo di ARTEA, devono essere richieste direttamente ad ARTEA stessa, raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

5.2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di aiuto, di SAL e di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sul sistema informativo di ARTEA, come sopra indicato.

Solo in caso di ATS:

- in fase di presentazione della domanda di aiuto: il capofila deve contestualmente presentare il progetto dell'ATS alla Regione Toscana, Settore "Consulenza, formazione e innovazione" della Giunta regionale, all'indirizzo PEC "regionetoscana@postacert.toscana.it" insieme all'accordo preliminare di ATS, sottoscritto come previsto nel precedente paragrafo "4.1.1 Associazione Temporanea di Scopo". Questa non sostituisce in nessun modo le domande di aiuto che ogni singolo beneficiario componente dell'accordo preliminare di ATS, devono singolarmente presentare sul sito Artea nei tempi e modi previsti da questo bando, relativamente alla parte di intervento stabilito nell'accordo stesso;
- la richiesta di SAL da parte di ogni singolo beneficiario è indipendente dall'ATS costituita e riguarda solo il singolo beneficiario, il quale può chiederla o meno, seguendo le stesse regole previste dal presente bando;
- in fase di presentazione della domanda di pagamento: il capofila deve presentare il risultato finale dell'ATS, al Settore competente della Giunta regionale, contestualmente alla presentazione sul sistema ARTEA, da parte di ogni singolo beneficiario componente dell'ATS, delle singole domande di pagamento con relative rendicontazioni finali.

5.2.1 Domanda di aiuto: termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione

Al fine della richiesta del sostegno previsto dalla sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020, il beneficiario può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno di pubblicazione sul BURT del presente bando ed

entro le ore 13.00 del centocinquantésimo giorno (150 giorni) dalla suddetta data di pubblicazione sul BURT. Qualora il suddetto termine di presentazione cada di sabato o in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

La domanda di aiuto deve indicare gli interventi (A1, A2, A3, A4 e B) che il beneficiario intende attivare nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1 "Interventi finanziabili" e le spese ammissibili relative all'intero progetto. Inoltre i beneficiari componenti di un ATS devono presentare allegata alla domanda di aiuto, l'accordo preliminare dell'ATS e, con la tempistica prevista nel precedente paragrafo 4.1.1 "Associazione Temporanea di Scopo" del presente bando, l'atto regolarmente stipulato tra le parti dell'ATS.

Come indicato nel precedente paragrafo 4.1.1 "Associazione Temporanea di Scopo", in caso di ATS, e solo in questo caso, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto sul sistema ARTEA da parte dei singoli beneficiari componenti l'ATS, il capofila deve trasmettere per posta elettronica certificata (PEC), alla Regione Toscana, Settore "Consulenza, formazione e innovazione", il progetto per cui viene costituita l'ATS. Il progetto deve corrispondere nella forma e nei contenuti alla domanda di aiuto di cui sopra, più gli allegati di cui al successivo paragrafo 5.3.1 "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto". L'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le proposte di progetti è il seguente: regionetoscana@postacert.toscana.it .

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa eccetto il caso della presenza di ATS. In questo caso la domanda va completata dopo la sottoscrizione del contratto di assegnazione, con l'atto di regolare costituzione dell'ATS, con la tempistica prevista dal paragrafo "4.1.1 Associazione Temporanea di Scopo".

La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata al successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto". L'assenza di uno o più documenti richiesti comporta la non ammissibilità della domanda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e a determinare la spesa preventivata a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche definite da ARTEA stessa; la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione diverse da quelle indicate.

La protocollazione in ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione e fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti e non quella di spedizione del richiedente.

5.2.1.1 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati nonché tutti gli elementi utili per la valutazione in merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto, etc.) ed in particolare:

- Codice Natura 2000 del/dei siti
- Numero dei siti Natura 2000 coinvolti dal progetto e distinti per intervento (A1, A2, A3, A4 e B);
- Ove previsto Codice EUAP dell'Area protetta
- Presenza di area protetta o di sito Natura 2000 (percentuale di sovrapposizione)
- Tipologia di sito Natura 2000
- Ove previsto tipologia di Area protetta
- Elenco delle specie/habitat prioritari per sito Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)
- Stato della pianificazione per il sito Natura 2000 o Area protetta
- Relazione firmata dal beneficiario comprensiva di:
 1. descrizione degli obiettivi che si intende raggiungere con la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 4.1 "Interventi finanziabili";
 2. elenco e descrizione delle attività previste e relativi tempi di realizzazione del progetto;
 3. soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, modalità di individuazione e relative attività;

4. elenco delle singole voci di costo del progetto, ammissibili a contributo;
5. analisi della congruità e ragionevolezza dei costi previsti dal progetto e metodo di verifica degli stessi;
6. risultati attesi;
7. indicazione delle penalità da riportare nel contratto di affidamento/aggiudicazione al/ai soggetti realizzatori del progetto per:
 - a. ritardi nella presentazione dei risultati finali del progetto e della rendicontazione finale;
 - b. parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto;
8. Data
9. Firma del Dirigente responsabile

Nella domanda di aiuto deve essere allegato, ove previsto, l'Accordo preliminare sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, con il quale si impegnano a costituire regolare ATS in caso di assegnazione del contributo richiesto, così come previsto dal precedente paragrafo 4.1.1 "Associazione Temporanea di Scopo".

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

6. Valutazione e istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto

6.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri di selezione:

CRITERI
I - maggior numero dei siti Natura 2000 sprovvisti di piani di gestione
II - maggior numero dei siti Natura 2000 che richiedono il completamento dei piani di gestione
III - maggior numero dei siti Natura 2000 che richiedono l'aggiornamento dei piani di gestione
Preferenze in caso di parità di merito:
a) numero di specie e di habitat prioritari (formulario standard Natura 2000) presenti nei siti Natura 2000
b) il sito che necessita del piano di gestione o del suo aggiornamento o completamento da più tempo (maggior numero di anni)
Si finanziano nell'ordine i progetti del primo gruppo (Criterio I), poi del secondo gruppo (Criterio II) e infine del terzo gruppo (Criterio III).

In caso di progetto di redazione/completamento/aggiornamento di un piano di gestione di un siti Natura 2000 che presenta più enti gestori, e quindi in presenza di un ATS, il punteggio che viene attribuito a tutti i soggetti dell'ATS è quello attribuibile al soggetto aderente all'ATS che gestisce la superficie maggiore del sito in oggetto.

Sulla base delle disponibilità finanziarie, la graduatoria può essere prorogata fino ad esaurimento.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima della sottoscrizione del contratto di assegnazione del contributo e prima del saldo finale.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una difformità a quanto dichiarato dal beneficiario, la domanda di aiuto **viene ricollocata in graduatoria**. La domanda di aiuto viene ammessa

al contributo solo se a seguito della **riallocazione in graduatoria si posiziona entro quelle finanziabili**.

6.2 Formazione della graduatoria

ARTEA procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA al momento della presentazione della domanda di aiuto. In caso di domande relative a progetti di completamento dei siti Natura 2000, la formazione della graduatoria è subordinata al ricevimento del parere di ammissibilità della commissione di cui al precedente paragrafo 4.1.1 "Associazione Temporanea di Scopo".

Le domande sono ordinate in un elenco in base a quanto previsto dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA è fatta **entro 30 giorni dal termine di chiusura del bando**. Successivamente alla pubblicazione sul sito di ARTEA è prevista la pubblicazione sul BURT.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

6.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziabili

In caso di ulteriori disponibilità di risorse finanziarie da integrazioni disposte dalla Giunta Regionale, queste saranno utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Artea, in tal caso nei **successivi 30 giorni**, procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

6.4 Modalità di istruttoria di ammissibilità

L'attività istruttoria di ammissibilità è svolta entro 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto, nei modi e nei termini indicati dal documento Disposizioni comuni (Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 giugno 2016).

Secondo quanto previsto nel documento "Competenze", se non diversamente disposto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, le domande saranno istruite dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

7. Realizzazione dei progetti

7.1 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, il Settore competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli interventi ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli..";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

7.1.1 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni economiche per gli interventi oggetto del finanziamento della sottomisura 7.1;
- b) produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- c) realizzare gli interventi conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto;
- d) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'intervento;
- e) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo 14.3.9. "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 di cui alla DGR 518/2016;
- f) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando e contratto per l'assegnazione dei contributi, nel verbale di accertamento finale e in generale nella presente nella presente sottomisura e nei Documenti attuativi regionali;
- g) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- h) restituire ad ARTEA OPR gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- i) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa.
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;

k) garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

7.2 Modifiche dei progetti

Non sono ammesse modifiche dei progetti e dei beneficiari.

7.3 Stato di avanzamento lavori (SAL): domanda, istruttoria e pagamento

La domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori già effettuati.

La domanda di richiesta di SAL deve contenere:

- quanto previsto dalla Fase 1 dell'allegato 2 e dalla Fase 1 dell'allegato 3 al presente atto, quali risultati intermedi;
- la relazione illustrativa delle attività svolte con indicate le relative modalità di esecuzione;
- l'analisi dei costi realizzata nell'ambito delle procedure di gara e/o affidamenti diretti nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici;
- una dichiarazione in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in merito all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e alla possibilità o meno di recupero dell'IVA, salvo nei casi in cui questa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. A tal fine si ricorda che l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere rendicontata anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
- la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e la relativa documentazione giustificativa.

Le modalità di presentazione della domanda di pagamento a SAL, la rendicontazione relativa, l'istruttoria e la tempistica necessaria a tutte le operazioni suddette sono previste dal precedente paragrafo "2.2 Dotazione finanziaria e forma del sostegno" al presente bando. Per quanto non disposto esplicitamente dal presente bando in merito al SAL (istruttoria e pagamento) si rimanda al documento "Disposizioni comuni" di Artea.

L'istruttoria del SAL viene realizzata dal Settore competente della Giunta regionale.

8. Erogazione e rendicontazione

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto di assegnazione dei contributi e nel precedente paragrafo 4.2 "Spese ammissibili" del presente bando.

8.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo finale tramite il sistema ARTEA e a seguito di:

- parere positivo da parte di un'apposita commissione di valutazione, nominata dal direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis) della L.R. 1/2009, dei risultati finali al fine di verificarne la corrispondenza agli scopi e finalità previsti dall'allegato 2 e 3 al presente bando e, in caso di ATS, nell'accordo di ATS;
- ad esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo secondo quanto disposto da Artea.

L'esito dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo è subordinata al parere della suddetta commissione di valutazione dei risultati finali dei progetti.

La domanda di pagamento finale deve contenere:

- i risultati finali del progetto corredati dal parere della Consulta tecnica regionale di cui alla L.R. 30/2015 e e l'attestazione, da parte del Settore regionale di riferimento, della predisposizione degli atti di competenza

finalizzati all'adozione dello strumento finanziato, o all'approvazione del medesimo nei casi in cui non sia necessaria l'adozione;

- la relazione finale illustrativa delle attività svolte con indicate le relative modalità di esecuzione;
- l'analisi dei costi realizzata nell'ambito delle procedure di gara e/o affidamenti diretti nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici;
- una dichiarazione in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in merito all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e alla possibilità o meno di recupero dell'IVA, salvo nei casi in cui questa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. A tal fine si ricorda che l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere rendicontata anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
- la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e la relativa documentazione giustificativa.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento a saldo sono disciplinati nell'atto di assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni" di Artea.

8.3 Richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di pagamento finale e relativa istruttoria

E' ammessa una sola richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento finale e deve essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA, richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "8. Proroga dei termini" della delibera di Giunta regionale n. 588 del 21/06/2012 relativa alle disposizioni di attuazione specifiche della sottomisura 7.1 che prevede: è possibile concedere una proroga del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di pagamento e tale proroga può arrivare fino a 180 giorni complessivi.

Nel caso in cui il beneficiario, quale ente pubblico, sia sottoposto a vincoli di spesa derivanti dall'applicazione nazionale del cosiddetto Patto di stabilità e crescita (PSC) di cui al Trattato di Amsterdam dell'Unione Europea oppure sia sottoposto comunque a vincoli di bilancio, la proroga di cui sopra può essere concessa anche oltre i termini sopra stabiliti, per il periodo strettamente necessario ad effettuare i pagamenti nei tempi consentiti dal vincolo suddetto, tenuto conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione del progetto e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3).

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

In caso di ATS si rimanda a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1.1 "Associazione temporanea di scopo".

L'istruttoria è realizzata dal Settore competente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale con le modalità stabilite da ARTEA con il documento Disposizioni comuni di cui sopra.

8.4 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

L'istruttoria della domanda di pagamento a saldo viene eseguita secondo quanto previsto dal documento "Disposizioni comuni" di Artea nei tempi previsti dal presente bando. L'istruttoria verrà eseguita dal Settore competente della Giunta regionale e inserita sul sistema Artea secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

I risultati finali dei progetti, allegati alla domanda di pagamento finale presentata su Artea, sono valutati da un'apposita commissione di valutazione di risultati finali, nominata dal direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis) della l.r. 1/2009, allo scopo di verificare la corrispondenza agli scopi e finalità previsti dall'allegato 2 e 3 al presente bando e, in caso di ATS, nell'accordo di ATS.

9. Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

Fasi del procedimento	Responsabile della fase	Termini
Presentazione domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nel bando	Beneficiario	entro 150 giorni dalla pubblicazione del bando
Approvazione della graduatoria	ARTEA	Entro 30 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto
Istruttoria di ammissibilità, approvazione della graduatoria e atto di assegnazione	Settore competente della Giunta regionale	Entro 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto
SOLO IN CASO DI A.T.S.: perfezionamento della domanda di aiuto attraverso la presentazione di un valido atto di costituzione dell'ATS	Beneficiario	Entro 20 giorni dall'atto di assegnazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 120 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	Settore competente della Giunta regionale	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	Settore competente della Giunta regionale	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel bando
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	Settore competente della Giunta regionale	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Elenchi di liquidazione	Settore competente della Giunta regionale	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

10. Verifiche, controlli e revoche

10.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate dal presente bando e nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni" **come meglio specificato nel successivo paragrafo "Disposizioni finali"**.

10.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni" **come meglio specificato nel successivo paragrafo "Disposizioni finali"**.

10.3 Controlli e ispezioni

I progetti sovvenzionati sono soggetti ad ulteriori controlli e ispezioni eseguiti da ARTEA nei modi e nei termini indicati nel documento "**COMPETENZE" a cui si rinvia.**

10.4 Revoche o riduzioni del contributo

La revoca/riduzione del contributo concesso/assegnato è disciplinata nel documento "**COMPETENZE" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 588 del 30/05/2016 a cui si rinvia.**

10.5 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della Giunta regionale, in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

11. Disposizioni finali

11.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

11.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria di cui al **documento "competenze"**.

11.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 giugno 2016.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Proroga dei termini;
2. Stato di avanzamento dei lavori;
3. Domanda di pagamento a saldo;
4. Monitoraggio.